

Stefano De Rosa
(Dott. commercialista e Revisore legale)

Valutazione dei titoli del circolante e perdite del capitale sociale

Titoli iscritti nel circolante

L'art. 1 co. 65 - 67 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Titoli iscritti nel circolante

La norma ricalca quelle previste, in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari e che ne rendeva inattendibili i valori:

- dal DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2) per gli esercizi 2008-2012;
- dal DL 23.10.2018 n. 119 (conv. L. 17.12.2018 n. 136) per gli esercizi 2018-2020;
- da ultimo, dall'art. 45 co. 3-octies - 3-decies del DL 21.6.2022 n. 73 (conv. L. 4.8.2022 n. 122) per gli esercizi 2022-2024.

Titoli iscritti nel circolante

Con particolare riguardo a tale ultimo regime derogatorio, l'Organismo italiano di contabilità ha disciplinato le relative modalità attuative mediante il documento interpretativo 11, emanato a febbraio 2023 e aggiornato il 18.3.2024 e il 29.1.2025

Peraltro, tale documento ha sostanzialmente confermato i chiarimenti forniti mediante i documenti interpretativi 3 e 4, rilasciati con riferimento ai precedenti regimi derogatori.

Il 4.3.2026 l'Organismo italiano di Contabilità ha pubblicato e sottoposto a consultazione la bozza del nuovo documento interpretativo 12. Nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" viene, peraltro, precisato che vengono confermate le posizioni precedentemente assunte nel documento interpretativo 11.

Titoli iscritti nel circolante

Decorrenza

L'art. 1 co. 65 della L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026”.

Ancorché non si tratti di una indicazione puntuale di decorrenza ove riferita alla redazione del bilancio, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, risulta corretto riferire la deroga ai bilanci 2025 e 2026.

Ciò detto, è interessante evidenziare come il regime sia introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Titoli iscritti nel circolante

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

L'art. 1 co. 65 della L. 199/2025 stabilisce che “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali [...] possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”.

La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Titoli iscritti nel circolante

Facoltatività della norma

La disposizione derogatoria ha carattere facoltativo. La locuzione utilizzata, per cui le imprese “possono” mantenere i valori risultanti dall’ultimo bilancio annuale, lascia, infatti, aperta l’adozione dei criteri ordinari di cui all’art. 2426 c.c., con la conseguente possibilità di svalutare i titoli in ribasso.

Esercizio parziale della facoltà - Esclusione

Ancorché con riferimento alla deroga ex DL 119/2018, la circ. Assonime 27.6.2019 n. 15 (§ 2.3) ha osservato che il tenore letterale della norma, in base alla quale i titoli del circolante possono essere valutati “in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”, non sembra consentire l’esercizio parziale della facoltà, valutando i titoli a un valore intermedio tra quello di iscrizione e quello di realizzo .

Pertanto, le imprese possono applicare i criteri ordinari, svalutando i titoli al minor valore di mercato, oppure usufruire della deroga, mantenendo il valore di iscrizione risultante dal bilancio precedente.

Titoli iscritti nel circolante

Criterio del costo ammortizzato e operazioni in valuta

Il documento interpretativo OIC ha precisato che, eccezion fatta per la rilevazione delle perdite di valore (rectius svalutazioni), i criteri di valutazione applicabili ai titoli oggetto di deroga restano inalterati. In particolare, la deroga non disattiva la valutazione al costo ammortizzato.

Nella specie, il valore contabile dell'anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell'applicazione del costo ammortizzato, escludendo la rilevazione di eventuali svalutazioni.

Analogamente, secondo il documento interpretativo (§ 12), restano valide le disposizioni contenute nell'OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.

Titoli iscritti nel circolante

AMBITO SOGGETTIVO DEL REGIME DEROGATORIO

L'art. 1 co. 65 della L. 199/2025 fa espresso riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”.

La deroga in esame si applica, quindi, ai soli soggetti che redigono il bi-lancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423 - 2435-ter c.c.) e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

Il dossier 75/2 al Ddl. di conversione del DL 119/2018 ha precisato che l'ambito applicativo della norma riguarda tutte le società escluse dall'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali.

Titoli iscritti nel circolante

La facoltà di non svalutare i titoli può essere fatta valere, quindi, anche dai soggetti di cui all'art. 2-bis del DLgs. 38/2005, cioè i soggetti (per la maggior parte banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione) rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i quali hanno la facoltà (e non più l'obbligo) di applicare i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio precedente all'1.1.2019.

La circ. Assonime 15/2019 (§ 2.3) ha precisato, peraltro, che la verifica dei principi contabili che devono essere adottati ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata prendendo a riferimento lo stesso esercizio in cui si intende applicare la deroga.

Titoli iscritti nel circolante

BILANCI ABBREVIATI E MICRO IMPRESE

Come osservato in dottrina, il regime derogatorio trova applicazione indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa e, quindi, anche ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese .

SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI - ESCLUSIONE

La deroga consente di valutare i titoli al valore di iscrizione “risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

Come è stato osservato in dottrina, il riferimento all'approvazione del bilancio dovrebbe escludere le società di persone e le imprese individuali che iscrivono i titoli in inventario .

BILANCI CONSOLIDATI

Il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.2) ha sottolineato che la deroga ex DL 185/2008 riguardava indistintamente i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati, posto che le disposizioni relative ai criteri di valutazione sono comuni alle due tipologie di documenti.

In questo senso si è orientata la dottrina anche con riferimento alla deroga ex DL 73/2022, pur in mancanza di indicazioni da parte del documento interpretativo OIC.

Titoli iscritti nel circolante

BILANCI INTERMEDI

In riferimento alle imprese di assicurazione, la Relazione al regolamento IVASS 57/2026 precisa che la deroga può essere fatta valere sia ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, che ai fini della redazione della relazione semestrale e degli eventuali bilanci intermedi.

In senso analogo si ritiene in riferimento alle imprese diverse da quelle assicurative.

Il documento OIC 30 (§ 13 e 14) (in vigore per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2026, ma applicabile in via anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2025) stabilisce, infatti, che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi principi contabili applicati nel bilancio d'esercizio e che i criteri di redazione del bilancio sono applicati considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno .

Titoli iscritti nel circolante

AMBITO OGGETTIVO DEL REGIME DEROGATORIO

La deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa.

Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell’attivo circolante e valutati ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento mercato.

Titoli iscritti nel circolante

NOZIONE DI TITOLI

Il documento interpretativo OIC ha precisato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale.

Più nel dettaglio, la Relazione al DL 185/2008 (che menzionava sia le azioni che le obbligazioni) e il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.2) hanno chiarito che, nell'accezione della norma, il termine "titoli" doveva essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere:

- sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati);
- sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

Titoli iscritti nel circolante

Titoli non quotati

Come già evidenziato in dottrina in riferimento ai precedenti regimi derogatori, non pare che vi siano preclusioni all'applicazione della deroga ai titoli non quotati, stante il riferimento, contenuto nella norma, ai valori risultanti dal bilancio e non alle quotazioni delle Borse valori.

Derivati - Esclusione

Il documento interpretativo OIC ha precisato che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, ancorché possano essere classificati nell'attivo circolante, in quanto gli stessi sono valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Titoli iscritti nel circolante

TITOLI ACQUISITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Con riferimento alla precedente disposizione derogatoria, il documento interpretativo OIC ha precisato che la deroga si applica sia ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato sia ai titoli acquistati nel corso dell'esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell'ultimo bilancio regolarmente approvato).

In tali ipotesi, il riferimento per la valutazione non è il valore risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, bensì il costo di acquisto.

TITOLI ACQUISITI IN MOMENTI DIVERSI

In riferimento al regime derogatorio ex DL 185/2008 il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.2) aveva chiarito che, in caso di titoli acquistati in momenti diversi, si doveva tenere conto, nella valutazione, della configurazione di costo adottata dall'impresa (FIFO, LIFO o costo medio ponderato).

In ogni caso, comunque, l'applicazione della deroga non poteva comportare l'iscrizione in bilancio di valori superiori ai valori di libro unitari risultanti a fine esercizio dalla suddetta configurazione.

Titoli iscritti nel circolante

APPLICAZIONE PARZIALE DELLA DEROGA

Il documento interpretativo OIC ha precisato che, in coerenza con la finalità agevolativa della norma, la deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente).

Tuttavia, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, occorre motivare adeguatamente la scelta effettuata in Nota integrativa, specificando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga.

Titoli iscritti nel circolante

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DEROGATORIO

La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole (art. 1 co. 65 della L. 199/2025).

Il legislatore prevede, quindi, per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, un parametro (il carattere durevole della perdita di valore) che qualifica i titoli iscritti tra le immobilizzazioni .

Pertanto, la svalutazione perde il carattere automatico che caratterizza il regime ordinario di valutazione e coinvolge la posizione degli amministratori, i quali sono tenuti ad analizzare la permanenza temporale della perdita in esame.

Pertanto, qualora il valore di un titolo si sia ridotto nel corso dell'esercizio:

- se si ritiene che la perdita abbia carattere non durevole, è possibile mantenere il valore espresso dal bilancio dell'esercizio precedente;
- se, invece, gli amministratori ritengono che la perdita sia durevole, deve essere operata la svalutazione ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 9 c.c.

Titoli iscritti nel circolante

DEFINIZIONE DI PERDITA DUREVOLE DI VALORE

In mancanza di indicazioni da parte della norma, il documento interpretativo OIC precisa che la durevolezza della perdita deve essere determinata in base alle previsioni dei documenti OIC 20 e OIC 21.

Titoli iscritti nel circolante

FISCALITÀ DIFFERITA

In relazione alla deroga ex DL 185/2008, il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.1) aveva precisato che le eventuali perdite di valore non rilevate in bilancio in applicazione del regime derogatorio trovano riconoscimento fiscale soltanto negli esercizi successivi, nel momento in cui i titoli vengono ceduti ovvero svalutati.

L'applicazione della disposizione in esame, non facendo emergere differenze temporanee, non determina, quindi, la necessità di rilevare la corrispondente fiscalità differita.

Analoghe considerazioni possono essere formulate in relazione alla disposizione contenuta nella L. 199/2025 .

Titoli iscritti nel circolante

DESTINAZIONE DEGLI UTILI A RISERVA

L'art. 1 co. 66 della L. 199/2025 stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento (cioè di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione), al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Titoli iscritti nel circolante

Al riguardo, il documento interpretativo OIC precisa che la società che esercita la facoltà di deroga destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare così determinato, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Titoli iscritti nel circolante

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

Secondo il documento interpretativo OIC le società che applicano la deroga devono indicare in Nota integrativa, oltre all'informativa richiesta dai documenti OIC 20, 21 e 28:

- le modalità con cui si sono avvalse di tale facoltà, specificando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato;
- le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Titoli iscritti nel circolante

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

Avuto riguardo al regime derogatorio di cui al DL 185/2008, il documento interpretativo OIC 3 (§ 2.2.5) riteneva opportuno, inoltre, indicare in Nota integrativa:

- i criteri utilizzati per determinare il valore di iscrizione in bilancio (es. costo iscritto nel bilancio precedente, costo di acquisto nell'esercizio in corso, ecc.);
- i criteri utilizzati per determinare il valore desumibile dall'andamento del mercato (se diversi da quelli utilizzati nell'esercizio precedente) (es. quotazione al 31.12.2025).

Titoli iscritti nel circolante

INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Con riferimento alla disposizione in esame, la Relazione sulla gestione deve indicare:

- il ricorso alla deroga;
- l'effetto della mancata svalutazione sui dati di bilancio;
- l'effetto della deroga sugli indicatori finanziari.

Perdite di capitale

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3 co. 9 del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe"), conv. L. 24.2.2023 n. 14, l'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Liquidità"), conv. L. 5.6.2020 n. 40, stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 (co. 1):

- non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3 , 2447 , 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c.;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Perdite di capitale

Inoltre, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, poteva deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Perdite di capitale

L'assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3).

Perdite di capitale

Le perdite in questione dovevano (e devono) essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4) .

Questa disciplina speciale non è stata più applicabile con riguardo alle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31.12.2023 e in quelli successivi.

Perdite di capitale

Per effetto delle modifiche normative che si sono susseguite nel tempo, quindi, hanno potuto essere oggetto di “sterilizzazione” le perdite emerse negli esercizi in corso alle date del 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022.

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito, ai fini della riduzione delle perdite sterilizzate o dell’assunzione delle decisioni di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il termine da considerare è quello del quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la sterilizzazione, ne consegue che:

- l’esercizio con perdita 2020 ha come termine del periodo di sterilizzazione il bilancio 2025;
- l’esercizio con perdita 2021 ha come termine del periodo di sterilizzazione il bilancio 2026;
- l’esercizio con perdita 2022 ha come termine del periodo di sterilizzazione il bilancio 2027.

Perdite di capitale

Il 2025 è così il primo anno in cui un quinquennio si chiude (quello delle perdite 2020) e in cui occorre fare i conti con le perdite cristallizzate in occasione dell'emergenza e non ancora assorbite.

Sarebbe stato opportuno, peraltro, procedere ad effettuare tali valutazioni anche prima della chiusura dell'esercizio.

Perdite di capitale

PERMANENZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La disciplina in esame ha lasciato immutato l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, dando conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale (sottoponendo loro una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione).

Anche in questo caso, la Relazione e le osservazioni dovevano restare depositate in copia nella sede della società durante gli 8 giorni precedenti l'assemblea, perché i soci potessero prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori dovevano dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della Relazione.

Perdite di capitale

La mancata disattivazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea si giustifica, oltre che per la sua fonte europea relativamente alle società per azioni (art. 58 della direttiva 2017/1132/UE), in ragione della necessità di mantenere la corretta rilevazione della situazione dell'impresa e l'informativa dovuta dagli amministratori ai soci in un momento di elevata fragilità dell'impresa stessa, provocata da un evento straordinario e imprevedibile, quale la diffusione dell'epidemia.

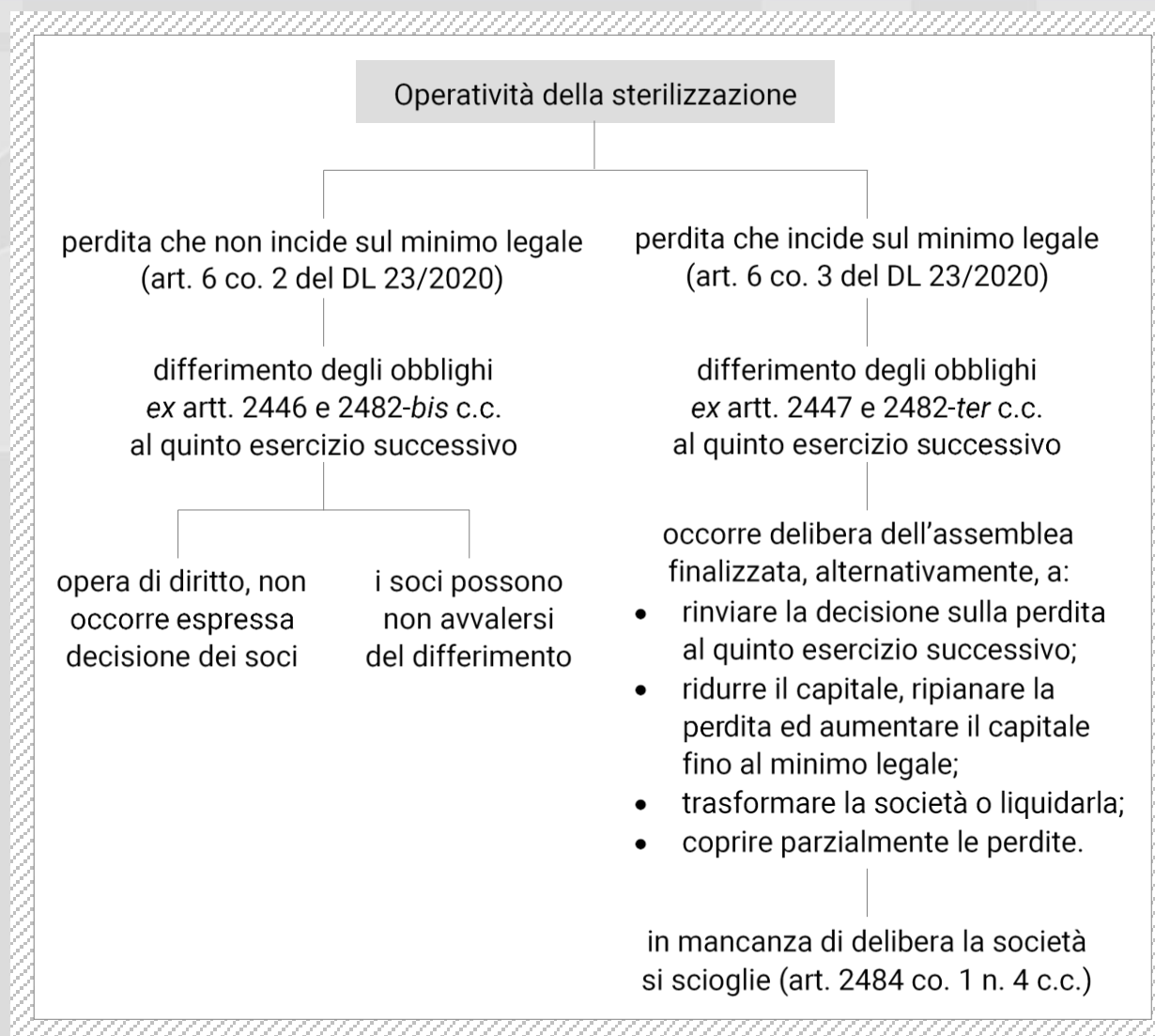


Fig. 1 - Operatività della sterilizzazione delle perdite

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

Le perdite “coperte” dalla disciplina – come già evidenziato – devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

Quindi, per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31 dicembre 2022”, nonché del 31.12.2020 e 31.12.2021, gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire “entro” l’assemblea di approvazione dei bilanci 2025, 2026 e 2027, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite successive non “coperte” dalla disciplina .

Perdite di capitale

Si tratta dell'estensione dell'obbligo già previsto dall'art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c., che impone l'indicazione, in appositi prospetti, delle voci del patrimonio netto con specificazione dell'origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità e dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: pertanto, le perdite relative all'esercizio 2020 (così come quelle relative agli esercizi 2021 e 2022) sono da "isolare" rispetto alle altre per le quali non opera il differimento .

In particolare, dalla richiesta specificazione dell'"origine" conseguirebbe che delle perdite "sterilizzate" dovrebbe precisarsi quantomeno il momento della loro emersione, salvo verificarsi se non debbano essere indicate anche le cause della loro maturazione . È stato, d'altro canto, sostenuto che, più sinteticamente, si potrebbe ritenere sufficiente esporre una posta che richiami in modo esplicito la disciplina in esame, in modo da evocare, con un solo cenno, tutta la complicata tematica di riferimento.

Perdite di capitale

La norma tace riguardo alle società non obbligate alla redazione della Nota integrativa (come le micro imprese). Si ritiene, peraltro, che il precetto valga anche per queste, che, o redigono una Nota integrativa al solo scopo di adempiere all'incombente in esame , o, almeno, devono esporre le informazioni previste in calce allo Stato patrimoniale .

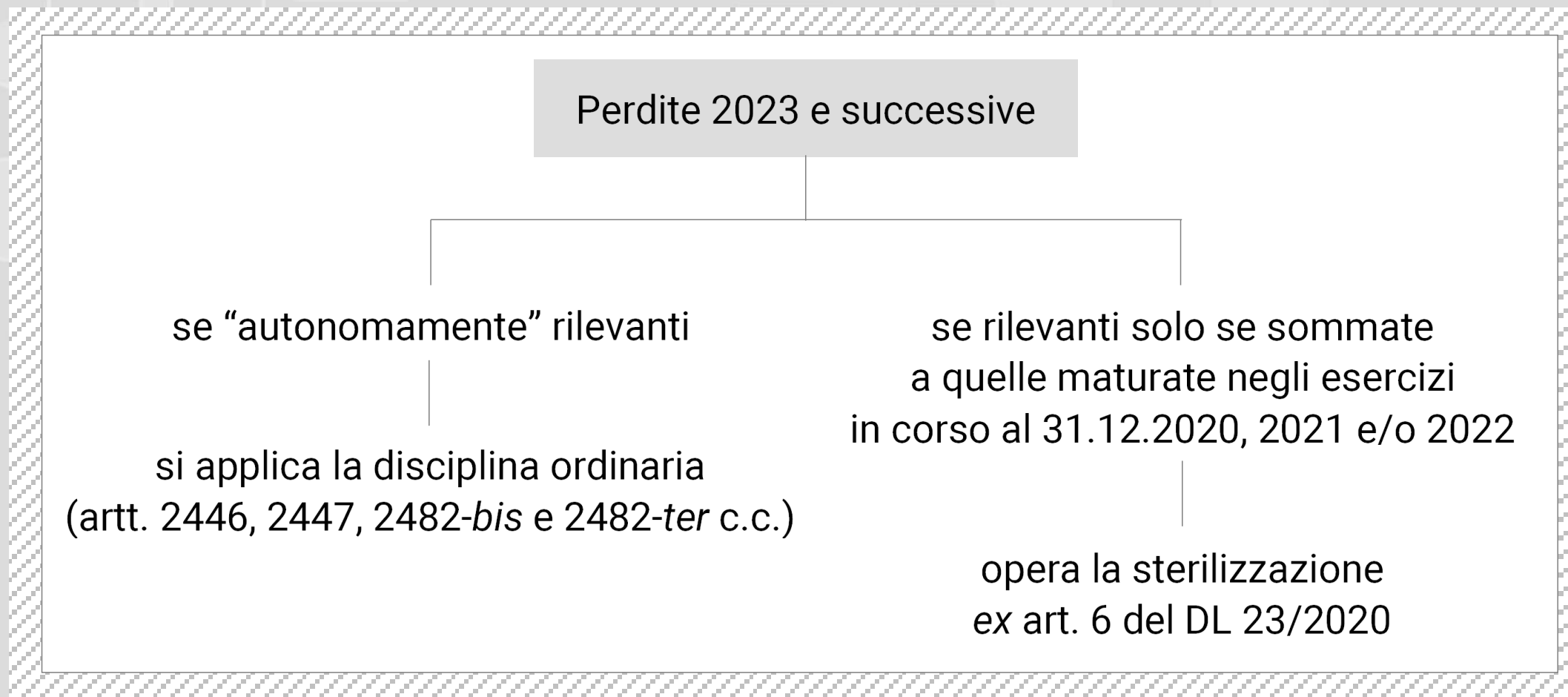


Fig. 2 - Perdite 2023 e successive

Perdite di capitale

ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA STERILIZZAZIONE

In dottrina è stato sottolineato come, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite (e quindi a partire dall'approvazione del bilancio 2025, in caso di sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020), occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025;

Perdite di capitale

ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA STERILIZZAZIONE

- se la perdita residua riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.

Perdite di capitale

Resta ferma, inoltre, la necessità di valutare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale (ai sensi del documento OIC 11 e dell'art. 2086 co. 2 c.c.). Nel senso che, in sede di ricapitalizzazione potrebbe emergere che la semplice ricostituzione del capitale non sia sufficiente, occorrendo un rafforzamento patrimoniale ben più ampio, o interventi combinati di:

- aumento di capitale;
- conversione di debiti verso soci in strumenti di patrimonio netto;
- rinegoziazione del debito bancario e allungamento delle scadenze;
- ricorso agli strumenti di composizione negoziata o ad altri istituti previsti dalla disciplina della crisi .

Perdite di capitale

In presenza di società con perdite sterilizzate 2020-2022 è opportuno:

- ricostruire con precisione lo “storico” delle perdite e degli utili, distinguendo tra perdite già rilevanti ai fini degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e perdite sospese con scadenza 2025, 2026, 2027;
- verificare, per il bilancio 2025, se la somma della perdita 2020 e del risultato 2025 (al netto degli utili già accantonati) determini una riduzione del capitale superiore a un terzo ma non sotto il minimo legale (fattispecie ex artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o una riduzione al di sotto del minimo legale (fattispecie ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.) con necessaria tempestiva adozione dei relativi adempimenti;

Perdite di capitale

- valutare l'opportunità di anticipare la copertura anche delle perdite 2021 e 2022, pur non ancora “scadute”, quando il business plan mostra margini molto ridotti di recupero con i soli utili futuri, il mantenimento della fiducia di banche e fornitori rende opportuno un patrimonio più robusto o gli organi di controllo (sindaci, revisore) sollecitano un rafforzamento patrimoniale immediato, ritenendo significative le incertezze sulla continuità aziendale e incerte le previsioni sull'andamento dei successivi esercizi;
- assicurare che la Nota integrativa presenti un'informativa esaustiva delle perdite sospese e delle rispettive scadenze, delle misure già adottate e di quelle programmate, nonché della valutazione di continuità aziendale e delle principali incertezze.